

CAMERA DEI DEPUTATI N. 348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, AMADEI LEONETTO, AMENDOLA PIETRO, BENSI, BRODOLINI, BUCALOSSI, CORONA ACHILLE, CATELLA, COVELLI, CRUCIANI, DI GIANNANTONIO, DIVITTORIO BERTI BALDINA, DURAND DE LA PENNE, EVANGELISTI, FERIOLI, FORLANI, JOZZELLI, MONTANTI, NANNUZZI, PENNACCHINI, PIERACCINI, PIRASTU, QUINTIERI, RICCIO, SERVELLO, SCARPA, SIMONACCI, VIZZINI, ZINCONE

Presentata il 26 luglio 1963

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costituzione di un Istituto per il credito sportivo, Ente senza dubbio diventato benemerito dello sport perché ha consentito, attraverso una politica di finanziamenti a lungo termine, di creare in Italia un nuovo rilevante complesso di opere sportive, ha permesso al C. O. N. I. di avviare verso una politica di iniziativa a largo respiro una cospicua parte delle sue risorse. Tuttavia i conferimenti di capitale all'Istituto sono stati quasi tutti a carico del C. O. N. I.; e non potendo l'Ente, per le esigenze di bilancio, dare di più, è stata richiesta a norma di legge la emissione di obbligazioni che tuttavia il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha limitato a due miliardi e mezzo.

Ora, l'Istituto per il credito sportivo può emettere obbligazioni per un importo pari a tre volte l'attuale patrimonio, nei limiti dell'articolo 4 della legge istitutiva 24 dicembre 1957, n. 1295; essendo il patrimonio di 5 miliardi, l'Istituto può quindi emettere obbligazioni sino a 15 miliardi.

La proposta di legge auspica una modifica dell'articolo 4 sopracitato, nel senso che l'importo massimo delle obbligazioni venga portato al fattore di cinque volte il patrimonio.

Questa provvidenza agevolerebbe notevolmente l'attività ordinaria dell'Istituto e quella straordinaria che iniziative in corso nel settore delle costruzioni sportive vivamente sollecitano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 3 ».